

Tribunale di Novara

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 D.Lgs. n. 14/2019 con proposizione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e contestuale istanza di omologa

Nell'interesse di **Guglielmetti Fiorenzo**, nato a Cavaglio D'Agogna (NO), il 17/08/1951, codice fiscale GGLFNZ51M17C365X, residente in Novara, Via Palermo n. 1/b, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Valentino Desole del Foro di Novara, codice fiscale DSLVNT78R29F952Z, PEC avvvalentinodesole@pec.ordineavvocatinovara.it, nel cui studio in Novara, Corso Mazzini n. 33, elegge domicilio, giusta procura alle liti allegata in calce al presente atto; il quale difensore dichiara di accettare comunicazioni e notifiche ai sensi di legge al numero di fax 0321/623743 e all'indirizzo PEC sopra indicato;

- ricorrente -

§§§

Premesso

1) Il ricorrente è ammesso alla presente procedura ex art. 2 D.Lgs. n. 14/2019, in quanto consumatore, ovvero persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, in stato di sovraindebitamento (rectius insolvenza) poiché, per i motivi esposti infra e nell'allegata relazione del Gestore della crisi, non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

2) Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 69 D.Lgs. n. 14/2019, in quanto il ricorrente, come attestato nella relazione del Gestore della crisi:

- non è assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori in quanto pensionato dal 01/04/2018 e in ogni caso non fallibile anche in pendenza di attività (cancellata dal 28/02/2018);

- nei cinque anni antecedenti quello corrente non risulta essere stato esdebitato né aver fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi ex L.n. 3/2012 né, quindi, aver subito i provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della citata legge;

- non risulta che il sovraindebitamento sia stato determinato dal ricorrente con colpa grave, malafede o frode;

- il ricorrente ha prestato massima collaborazione nei confronti del Gestore della crisi, fornendo puntualmente le informazioni e i documenti richiesti.

3) A seguito di istanza di avvio della procedura in data 18/10/2020 avanti l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Provincia di Novara, è stato nominato quale Gestore della crisi l'Avv. Nadia Ratti, codice fiscale RTTND75P67F952P, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Novara al n. 832, la quale ha accettato la nomina in data 10/05/2021.

4) All'esito dell'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo dell'istanza di avvio del procedimento, di quella successivamente depositata su richiesta del Gestore della crisi o reperita dallo stesso e delle informazioni assunte nel corso dei diversi incontri, è stata predisposta la proposta di accordo con la relazione ex art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019 (doc. 1), alla quale si rimanda integralmente, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.

5) Per meglio rappresentare l'allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti, come precisati dai creditori, e i beni e/o crediti messi a disposizione dal ricorrente, comunque meglio individuati e descritti nella richiamata relazione:

PASSIVO:

- a) € 16.993,92 verso Agos Ducato S.p.a. (doc. 2), per residuo finanziamento, credito chirografario, attualmente ceduto a Nebula Spe S.r.l.;
- b) € 15.225,00 verso BNL Finance (doc. 3), per residuo finanziamento con cessione del quinto della pensione, credito chirografario, attualmente gestito da Financit BNL;
- c) Non risultano crediti privilegiati;
- d) Spese della procedura (prededucibili): € 3.137,62 quale compenso per l'Organismo di composizione della crisi, compresa IVA ed oltre spese esenti per € 44,40, € 1.686,00 quale compenso del difensore, compresa c.p.a. (doc. 4), ed € 1.220,00 quale compenso per il consulente FE.NA.D., compresa IVA (doc. 5), oltre ad € 200,00 per tassa di registro e spese di pubblicazione ipotizzabili in € 150,00.

ATTIVO DISPONIBILE:

a) Disponibilità per cinque anni del reddito futuro non necessario al sostentamento del ricorrente e derivante da pensione per l'importo determinato in € 90,00 al mese per tredici mensilità, per un totale di € 5.850,00.

Il ricorrente percepisce una pensione netta di € 978,17 circa, oltre ad € 863,40 circa di tredicesima, al lordo della cessione del quinto attualmente in essere (doc. 6);

b) Disponibilità di un buono postale di € 7.000,00 con relativi interessi (doc. 7);

c) Disponibilità della quota di 1/3 di bosco ceduo (doc. 8), del valore di € 700,00, due terreni siti in Cavaglio D'Agogna (NO), pervenuti per successione e cointestati, cedibili con adempimento della necessaria successione mortis causa della madre alla quale i beni risultano pro quota ancora formalmente intestati.

6) Il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente (doc. 9).

7) Le spese correnti, necessarie al sostentamento del ricorrente, che può contare solo sulla pensione percepita quale unica fonte di reddito, ammontano a circa € 890,00 al mese (doc. 10), compreso il canone di locazione dell'appartamento presso il quale risiede (docc. 11-12), pari ad € 350,00, le spese per le utenze, per l'autoveicolo in uso (doc. 13) e le altre ordinarie esigenze quotidiane.

Si precisa che il ricorrente non è intestatario di autoveicoli (doc. 14) ma ha in uso l'automobile Fiat Panda targata FW017HY, intestata al fratello Guglielmetti Gian Antonio, di cui sostiene le spese.

8) Il ricorrente ha stipulato un primo contratto di finanziamento con Agos Ducato S.p.A. e successivamente un secondo contratto di finanziamento, con cessione del quinto della pensione, con BNL Finance, oggi Financit BNL, nello specifico:

- contratto di finanziamento con Agos Ducato S.p.a., sottoscritto in data 18/10/2016, in periodo di attività lavorativa, per l'originario importo capitale di € 22.248,80, successivamente oggetto di recupero del credito con accordo di rateizzazione a partire dal luglio 2019, con effetti cambiari pari ad € 154,22 ciascuno (doc. 2);
- contratto di finanziamento con BNL Finance, oggi Financit BNL, sottoscritto in data 19/09/2019, con cessione del quinto del trattamento pensionistico, rata di € 175,00 al mese, per l'importo complessivo di € 21.000,00 da rimborsare (doc. 3).

Il primo finanziamento è stato contratto dal ricorrente nel corso di una convivenza, per le necessità della stessa (acquisto dell'arredamento dell'unità abitativa dell'allora compagna, presso la quale il ricorrente si era trasferito) e per pagare alcuni contributi previdenziali arretrati, che hanno necessitato l'utilizzo del finanziamento Agos per più di un terzo dell'ammontare complessivo.

Il secondo finanziamento è stato contratto a seguito delle necessità di trasferimento del ricorrente dopo il termine della convivenza (trasferimento nell'attuale residenza, acquisto arredo, allacci utenze, deposito cauzionale per locazione del nuovo appartamento, mediazione agenzia).

Al tempo del primo finanziamento le entrate del nucleo familiare di fatto erano due e consentivano il pagamento della rata, oltre alla reciproca contribuzione alle spese ordinarie.

Venuta a mancare l'entrata dell'ex compagna con il termine della convivenza, che in sostanza è iniziata e quasi subito cessata, il ricorrente si è trovato in grosse difficoltà con i pagamenti delle rate del finanziamento Agos.

Inoltre nel 2018 il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa per pensionamento e le di lui entrate si sono ridotte.

La situazione debitoria trae quindi origine dai due finanziamenti contratti dal ricorrente, entrambi legati ad una convivenza poi purtroppo cessata (i redditi dei conviventi erano sufficienti a fare fronte al finanziamento Agos, che infatti è stato regolarmente pagato fino alla fine del 2018, e alle esigenze di vita correnti), ed i cui costi sono rimasti a carico di un soggetto che, divenendo pensionato, non ha più avuto modo di onorare puntualmente le proprie obbligazioni, se non quella relativa alla cessione del quinto della pensione.

Oltre a ciò, come detto, vi erano in origine debiti per contributi previdenziali.

9) Si allegano dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 15-17), estratto del conto corrente Banco Posta intestato al ricorrente dal 2019 al 2022 (doc. 18-27), scheda persona registro imprese e verifica protesti (doc. 28), ispezione ipotecaria (doc. 29) e casellario giudiziale e carichi pendenti (doc. 30).

10) Il ricorrente mette a disposizione della procedura l'attivo indicato al punto 5) che precede, per un importo complessivo di € 13.550,00.

Tale liquidità verrà destinata al pagamento dei creditori, con le seguenti modalità:

- Pagamento nella misura del 100% ed entro un anno dall'omologa, dei crediti prededucibili (spese di procedura);
- Pagamento nella misura del 25-30% ed entro cinque anni dall'omologa dei creditori chirografari (BNL Finance e Agos Ducato S.p.a.);

il tutto come meglio specificato nell'allegata relazione del Gestore della crisi.

11) L'alternativa liquidatoria non è preferibile in quanto non garantirebbe un miglior soddisfacimento dei creditori perché il ricorrente non possiede beni o crediti utilmente liquidabili oltre a quelli già messi a disposizione dei creditori, fatta salva la necessità di garantire il proprio sostentamento e di far fronte alle spese correnti.

12) Sull'esame del merito creditizio e sul giudizio positivo espresso dal Gestore della crisi in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione fornita dal ricorrente si richiama quanto esposto nella relazione.

13) Non risultano al momento procedimenti esecutivi o cautelari in corso nei confronti del ricorrente.

14) Si ritiene opportuno che il Giudice autorizzi l'apertura da parte del Gestore della crisi di un conto corrente dedicato denominato "crisi da sovraindebitamento Guglielmetti Fiorenzo", sul quale il ricorrente farà i versamenti mensili e sul quale confluiranno tutte le somme derivanti dall'attivo messo a disposizione della procedura, autorizzando altresì il Gestore medesimo a gestire detto conto e ad effettuare con cadenza periodica i pagamenti previsti nel piano.

§§§

Tanto premesso, il ricorrente Guglielmetti Fiorenzo, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che l'Ill.mo Tribunale di Novara, Giudice designando, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.Lgs. n. 14/2019;

voglia, espletato ogni incumbente di legge, con decreto ex art. 70 D.Lgs. n. 14/2019, disporre la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale di Novara o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro

trenta giorni, a cura dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Provincia di Novara, a tutti i creditori;

voglia disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente nonché, se ritenuto opportuno, altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento e disporre la sospensione di eventuali procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano che dovessero essere iniziati nelle more;

voglia, a seguito delle eventuali osservazioni dei creditori e delle eventuali proposte di modifica del piano da parte dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Provincia di Novara, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano stesso, risolta ogni eventuale contestazione, omologare il piano con sentenza e disporre, ove necessario, la trascrizione a cura dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Provincia di Novara, dichiarando chiusa la procedura;

voglia, in ogni caso, autorizzare l'apertura da parte del Gestore della crisi di un conto corrente dedicato denominato "crisi da sovraindebitamento Guglielmetti Fiorenzo", sul quale il ricorrente farà i versamenti mensili e sul quale confluiranno tutte le somme derivanti dall'attivo messo a disposizione della procedura, autorizzando altresì il Gestore medesimo a gestire detto conto e ad effettuare con cadenza periodica i pagamenti previsti nel piano.

Con ogni riserva di legge e con riserva di produrre ogni ulteriore documento che dovesse essere necessario, anche ad integrazione su richiesta del Giudice.

Si allegano, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti:

- 1) Relazione ex art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019;
- 2) Finanziamento Agos Ducato S.p.a. del 18/10/2016 e successiva rateizzazione;
- 3) Finanziamento BNL Finance del 19/09/2019;
- 4) Contratto Avv. Desole – Guglielmetti;
- 5) Contratto FE.NA.D.;
- 6) Liquidazione pensione;
- 7) Buono postale;
- 8) Visura immobiliare;
- 9) Certificato di residenza e stato di famiglia;
- 10) Elenco spese correnti;

- 11) Contratto di locazione;
- 12) Registrazione e dichiarazione proprietario;
- 13) Spese autoveicolo;
- 14) Visura storica PRA;
- 15) Certificazione unica 2019;
- 16) Certificazione unica 2020;
- 17) Certificazione unica 2021;
- 18) Estratto conto;
- 19) Estratto conto;
- 20) Estratto conto;
- 21) Estratto conto;
- 22) Estratto conto;
- 23) Estratto conto;
- 24) Estratto conto;
- 25) Estratto conto;
- 26) Estratto conto;
- 27) Estratto conto;
- 28) Scheda persona registro imprese e verifica protesti;
- 29) Ispezione ipotecaria;
- 30) Casellario giudiziale e carichi pendenti.

Ai sensi del T.U. n. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il valore della presente causa è di € 38.656,94 (ammontare complessivo dei debiti) ed il contributo unificato, fisso per legge, è pari ad € 98,00.

Novara, lì 19/12/2022

Avv. Valentino Desole

... .. n. CA a Caricatt#: 3856592181b08fa1ec02b245abb8a9a2



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesca Iaquina, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 34-1/2022 promosso da:

GUGLIELMETTI FIORENZO, nato a Cavaglio D'Agogna (NO), il 17/08/1951 (codice fiscale GGLFNZ51M17C365X), residente in Novara, Via Palermo n. 1/b, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Valentino Desole, nel cui studio in Novara, Corso Mazzini n. 33, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

Letto il ricorso depositato dal sig. Fiorenzo Guglielmetti per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

rilevato che il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC;

rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nonché, se ritenuto opportuno, altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento e disporre la sospensione di eventuali procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano che dovessero essere iniziati nelle more;

ritenuto di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del consumatore in quanto misure funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del piano;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da **GUGLIELMETTI FIORENZO**, nato a Cavaglio D'Agogna (NO), il 17/08/1951 (codice fiscale GGLFNZ51M17C365X), residente in Novara, Via Palermo n. 1/b, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Novara;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

il divieto – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente ed all'OCC.

Novara, 10 febbraio 2023

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Iaquina